

RG N. 17759/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 18^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio,

vista la richiesta di proroga del trattenimento di OMISSIS, presso il centro per i rimpatri di Ponte Galeria (RM), ove si trova trattenuto in forza del decreto di convalida del Tribunale di Roma del 31.03.2023;

rilevato che è applicabile alla fattispecie in esame, razione temporis, l'art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015 n.142 e succ. mod.;

rilevato che la Commissione Territoriale di Roma, che ha provveduto all'audizione del richiedente asilo, ha respinto la sua domanda di protezione e il richiedente ha presentato ricorso giurisdizionale;

rilevato che il Tribunale (R.G.N.22472/2023), in considerazione del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 28 bis comma 2 d.lgs. n° 25/2008 ha qualificato la procedura come ordinaria a tutti gli effetti con sospensione ex lege del provvedimento impugnato;

rilevato, dunque, che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla procedura accelerata prevista dall'art. 28 bis comma 2 d.lgs. n° 25/2008, come ha di recente ribadito la giurisprudenza di legittimità (Cass. 2458/21), porta necessariamente al venir meno di ogni giustificazione alla limitazione della libertà personale del trattenuto.

P.Q.M.

Non autorizza la proroga del trattenimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza. Roma, 24/05/2023

IL GIUDICE dott.ssa Lilla De Nuccio